

# UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA



## UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA "NORMATIVA D'ATENEIO, PRIVACY, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA"

*Ufficio Modifiche alla Normativa d'Ateneio*

### **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA**

*(Emanato con Decreto Rettorale 8 settembre 2014, n. 1655)*

#### **Art. 1 (Ambito di applicazione)**

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della Carta Europea dei Ricercatori, ai sensi della Legge n. 240/2010 e del D.M. n. 45/2013, il conferimento di Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca (di seguito denominati Assegni) presso l'Università della Calabria, tramite la stipula di un contratto di lavoro di diritto privato con studiosi in possesso di un documentato curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca (di seguito denominati Assegnisti).

#### **Art. 2 (Finalità e Finanziamenti)**

1. L'Università della Calabria conferisce gli Assegni per lo svolgimento delle proprie attività di ricerca.
2. Gli Assegni possono essere finanziati anche dai Dipartimenti, su specifici programmi di ricerca svolti anche in collaborazione e/o con il supporto economico di Enti esterni. Se il finanziamento proviene da specifici contratti conto terzi e/o convenzioni di ricerca, l'importo previsto per gli Assegni è detratto dall'ammontare su cui sono calcolate le aliquote dovute all'Amministrazione Centrale da parte dei Dipartimenti, secondo quanto previsto dal Regolamento vigente in materia di conto terzi e convenzioni di ricerca.
3. L'Università della Calabria può riservare una quota di Assegni a studiosi italiani o stranieri che abbiano conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero ovvero a studiosi stranieri che abbiano conseguito il dottorato di ricerca in Italia.  
Nella fattispecie, la riserva a bando viene autorizzata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, ovvero, dal Consiglio di Dipartimento, nel caso di Assegni finanziati da un Dipartimento.

#### **Art. 3 (Natura del rapporto di lavoro)**

1. Il rapporto di lavoro tra l'Università della Calabria e l'Assegnista si instaura mediante la stipula di un contratto di lavoro di diritto privato, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale.
2. Il contratto di Assegno non configura un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

#### **Art. 4 (Durata del contratto)**

1. Per quanto riguarda la durata vale quanto stabilito dai commi 3 e 9 dell'art. 22 della legge 240/2010:
  - a) Gli Assegni possono avere una durata da 1 a 3 anni e sono rinnovabili complessivamente sino a un massimo di 4 anni.  
Nel calcolo del limite massimo dei 4 anni, di cui al precedente comma 1, non devono essere compresi:
    - i periodi contrattualizzati ai sensi della precedente normativa (art. 51, comma 6, Legge 27 dicembre 1997, n. 449);
    - i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute, usufruiti in osservanza della normativa vigente;
    - i periodi in cui gli Assegni vengono fruiti in coincidenza con il Dottorato di Ricerca senza borsa (attribuiti secondo la modalità di cui all'art. 8, comma 3, del D.M. n. 45/2013 e per come richiamato all'art. 5, comma 4, del Regolamento Dottorati di Ricerca). Tale disposizione non si applica a coloro che abbiano già conseguito il titolo di Dottore di Ricerca.

- b) La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli Assegni e dei contratti di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010 (ricercatori a tempo determinato), interscorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli Enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della predetta legge, con il medesimo soggetto non può, in ogni caso, superare i 12 anni, anche non continuativi.

#### **Art. 5 (Trattamento economico)**

1. L'importo dell'Assegno è determinato nei bandi nel rispetto del limite minimo di cui al comma 7 dell'art. 22 della legge 240/2010 e non può superare il doppio di tale limite, salvo altre disposizioni vigenti.
2. L'importo dell'Assegno viene erogato al beneficiario in rate mensili posticipate rispetto al mese di attività.
3. L'Assegnista può richiedere il rimborso delle spese di viaggio, di alloggio, di vitto e delle altre spese rimborsabili, in Italia e all'estero, nei limiti dei contributi previsti e nel rispetto delle modalità di rendicontazione previste.

#### **Art. 6 ( Requisiti di partecipazione alle selezioni)**

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione per la stipula di un contratto di Assegno gli studiosi in possesso di:
  - a) Laurea magistrale o equivalente, conseguita in Italia o all'estero, corredata da curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca,

oppure

  - b) titolo di Dottore di Ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, unitamente ad un adeguato curriculum scientifico.

Nell'ipotesi a), il possesso del Dottorato di Ricerca costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dell'Assegno.
2. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione. L'esclusione dalla selezione è disposta dall'Amministrazione Centrale o dal Dipartimento competente con motivato provvedimento ed è notificata direttamente all'interessato.
3. I titoli di studio conseguiti all'estero saranno valutati dalla Commissione di cui al successivo art. 9, che li potrà riconoscere equivalenti ai fini dell'ammissione, ai sensi della normativa vigente.
4. Sono esclusi dalla partecipazione gli appartenenti al personale di ruolo dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge n. 240/2010, nonché i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio.

#### **Art. 7 (Bando)**

1. Gli Assegni possono essere conferiti mediante le seguenti procedure:
  - a) pubblicazione di bandi per il conferimento di Assegni a seguito di presentazione di progetti di ricerca direttamente da parte dei candidati;
  - b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca.
2. La proposta di bandi secondo la procedura di tipo a) del precedente comma 1 è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico. Essa deve prevedere, per ogni Assegno:
  - la durata;
  - l'importo;
  - il titolo di studio richiesto;
  - il settore concorsuale e l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nello stesso settore concorsuale attinenti al progetto di ricerca che il candidato stesso intende presentare;
  - le modalità di indicazione del tutor scelto dal candidato tra i professori/ricercatori dell'Università della Calabria scientificamente attivi, nei termini indicati dal D.M. n. 8/2010, dell'area concorsuale o dei settori scientifico-disciplinari attinenti al progetto di ricerca che il candidato stesso intende presentare. Per "area" si intendono le aree individuate dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN);
  - le modalità con cui il tutor, prescelto dal candidato, accetta l'incarico proposto. Tale accettazione dovrà essere corredata del parere favorevole espresso dal Dipartimento a cui il tutor afferisce e che sarà cura del tutor stesso acquisire nei tempi previsti. Tale parere è vincolante ai fini della successiva presa di servizio del candidato presso lo stesso Dipartimento, nel caso di eventuale successivo conferimento dell'Assegno al candidato;
  - le modalità di presentazione del progetto di ricerca, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche.
3. La proposta di bandi secondo la procedura di tipo b) del precedente comma 1 è deliberata dal Consiglio di Dipartimento. Essa deve prevedere, per ogni Assegno:
  - la durata;
  - l'importo;
  - il titolo di studio richiesto;
  - i titoli valutabili;
  - l'argomento della ricerca;

- il settore scientifico-disciplinare attinente il programma di ricerca;
  - gli obiettivi della ricerca;
  - il programma del colloquio;
  - le modalità di presentazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche.
  - il responsabile scientifico, scelto tra i professori/ricercatori dello stesso Dipartimento, scientificamente attivi, nei termini indicati dal D.M. n. 8/2010.
4. L'emanazione dei bandi secondo la procedura di tipo a) del precedente comma 1 è resa esecutiva da Decreto Rettorale. Nel caso di procedura di tipo b) del precedente comma 1, è resa esecutiva da Decreto del Direttore del Dipartimento proponente.

#### **Art. 8 (Presentazione delle domande)**

1. Per partecipare alla selezione gli aspiranti devono produrre apposita domanda, datata e firmata, in carta semplice entro il termine delle ore 12:00 del ventesimo giorno a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del bando sull'apposito sito *web* dell'Università della Calabria.
2. Alla domanda deve essere allegata una copia del documento di identità del candidato, pena l'inammissibilità della candidatura.
3. Alla domanda gli aspiranti devono inoltre allegare:
  - il curriculum scientifico-professionale, sottoscritto in originale, recante l'esatta indicazione del titolo di studio posseduto ai fini dell'accesso alla selezione, l'elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche con, in calce, la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, che quanto in esso dichiarato corrisponde a verità;
  - il progetto di ricerca, nel caso di Assegni banditi secondo la procedura di tipo a) del comma 1 del precedente art. 7.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, i candidati dovranno attenersi alle disposizioni previste dai relativi bandi.

#### **Art. 9 (Commissione)**

1. La Commissione è nominata entro 30 giorni dalla data di scadenza del Bando con Decreto Rettorale, nel caso di Assegni banditi secondo la procedura di tipo a) del comma 1 del precedente art. 7, ovvero con Decreto del Direttore del Dipartimento proponente, sentito il responsabile scientifico, nel caso di Assegni banditi secondo la procedura di tipo b) del comma 1 del precedente art. 7.
2. La Commissione è composta da tre membri scelti tra i professori e i ricercatori, che risultino scientificamente attivi nei termini indicati dal D.M. n. 8/2010. Nel caso di Assegni banditi secondo la procedura di tipo b) del comma 1 del precedente art. 7, i membri della Commissione sono afferenti all'area concorsuale o ai settori scientifico-disciplinari indicati nel bando. Il Decreto di nomina indica anche il Presidente tra i membri della Commissione.
3. La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi.
4. La nomina è resa pubblica per via telematica sul sito *web* dell'Università della Calabria.

#### **Art. 10 (Selezione e conferimento Assegni)**

1. Per gli Assegni banditi secondo la procedura di tipo a) del comma 1 del precedente art. 7, la selezione è per titoli e valutazione del curriculum e del progetto presentato dal candidato.  
 La Commissione si avvale di valutazioni effettuate da revisori anonimi appartenenti ad albi nazionali di esperti scientifici riconosciuti dal MIUR.  
 Per ogni domanda presentata, sono necessarie due valutazioni anonime effettuate sia sul progetto proposto che sul curriculum scientifico-professionale, i titoli e le pubblicazioni scientifiche del candidato. L'abbinamento delle domande da esaminare agli esperti selezionati avviene in modo automatico.  
 Ogni esperto ha a disposizione 50 punti, di cui 35 per la valutazione dei titoli e del curriculum del candidato e 15 per la valutazione del progetto, da effettuare tenendo conto dell'innovazione, originalità e coerenza del progetto stesso con i titoli e curriculum del candidato.  
 Solo i candidati che conseguono una votazione complessiva di almeno 40 punti sui 100 disponibili sono inseriti nella graduatoria di merito, predisposta dalla Commissione al termine dei lavori.  
 Il Presidente della Commissione trasmette i verbali della procedura concorsuale al Rettore che, entro 10 giorni dalla consegna dei verbali della procedura concorsuale, emana il Decreto Rettorale di approvazione degli atti e di nomina dei vincitori che, divulgato sul sito *web* dell'Università della Calabria, costituisce a tutti gli effetti atto di convocazione dei vincitori per la stipula del contratto previsto nel Bando.
2. Per gli Assegni banditi secondo la procedura di tipo b) del comma 1 del precedente art. 7, la selezione è per titoli e colloquio e può essere svolta anche per via telematica, con garanzia di trasparenza delle procedure. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, definisce i criteri e i parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, per la valutazione del curriculum scientifico-professionale, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche dei candidati.

La Commissione attribuisce un punteggio numerico per ciascuno dei titoli e per ciascuna delle pubblicazioni scientifiche presentati dai candidati ammessi alla valutazione.

Ultimata la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, la Commissione formula e rende pubblica una graduatoria temporanea, assegnando a ognuno dei concorrenti un punteggio fino a un massimo di 70 punti.

I candidati che conseguono, relativamente alla presentazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, una votazione di almeno 40 punti sui 70 disponibili, sono ammessi a sostenere il colloquio, in sede pubblica, secondo quanto previsto dal bando.

Il colloquio tende ad accertare congruità, originalità e coerenza metodologica tra le linee di ricerca emergenti dal curriculum scientifico-professionale, dai titoli e dalle pubblicazioni scientifiche di ogni candidato e gli obiettivi della ricerca, indicati nel bando, nonché la buona conoscenza di almeno una lingua straniera, a scelta del candidato, eventualmente accertabile da un esperto appositamente aggiunto alla Commissione, salvo che la conoscenza specifica di una o più lingue straniere costituisca requisito di ammissione alla selezione.

La Commissione può assegnare fino ad un massimo di 30 punti per il colloquio.

La selezione si intende superata se si raggiunge una votazione minima di 70/100.

3. Al termine dei lavori, per entrambe le procedure di cui ai punti precedenti, la Commissione predispone la graduatoria di merito dei candidati. A parità di punteggio è preferito il candidato in possesso del titolo di Dottore di Ricerca e, in caso di ulteriore parità, di età anagrafica inferiore.

La Commissione deve concludere i propri lavori entro 3 mesi dalla data del Decreto di nomina. Eventuale proroga per giustificati motivi potrà essere concessa dal Rettore su istanza del Presidente della Commissione, nel caso di Assegni banditi secondo la procedura di tipo a) del comma 1 del precedente art. 7, ovvero dal Direttore di Dipartimento proponente, nel caso di Assegni banditi secondo la procedura di tipo b) del comma 1 del precedente art. 7.

4. Il Presidente della Commissione trasmette i verbali della procedura concorsuale al Rettore o al Direttore di Dipartimento nel caso di Assegni emessi secondo la procedura di tipo b).

La comunicazione inerente la valutazione finale è inoltrata al Rettore (al Direttore di Dipartimento nel caso di Assegni banditi secondo la procedura di tipo b) del comma 1 del precedente art. 7), mediante appositi verbali, dal Presidente della Commissione.

5. Il Rettore (il Direttore di Dipartimento nel caso di Assegni banditi secondo la procedura di tipo b) del comma 1 del precedente art. 7), entro 10 giorni dalla consegna dei verbali della procedura concorsuale, emana il Decreto Rettorale (Decreto Direttoriale, nel caso di Assegni banditi secondo la procedura di tipo b) del comma 1 del precedente art. 7) di approvazione degli atti e di nomina del vincitore che, divulgato sul sito *web* dell'Università della Calabria, costituisce a tutti gli effetti atto di convocazione del vincitore per la stipula del contratto previsto nel Bando.
6. Gli Assegni possono anche essere conferiti, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.M. n. 45/2013, se previsto nel Bando di Dottorato, a uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione per l'ammissione ai Corsi di Dottorato.
7. Gli Assegni possono essere conferiti direttamente dal Rettore a studiosi che risultino vincitori di apposite procedure concorsuali pubbliche su specifici programmi di ricerca emessi da Enti esterni. La verifica delle condizioni di applicabilità del presente comma è demandata al Rettore.

#### **Art. 11 (Natura e stipula del contratto)**

1. Il Rettore, entro i 30 giorni successivi alla data di approvazione e divulgazione degli atti, previa verifica della regolarità di tutti gli atti prodotti, stipula con il vincitore della selezione il contratto che regola la collaborazione all'attività di ricerca, secondo quanto stabilito dal bando di riferimento.
2. All'atto della stipula, il beneficiario è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dal successivo art. 13.
3. In caso di progetti/programmi pluriennali coperti annualmente da finanziamenti esterni, il contratto deve, inoltre, prevedere la possibile risoluzione per mancato rifinanziamento.
4. Il vincitore dell'Assegno è tenuto a stipulare contratto entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di nomina del vincitore, pena la decadenza. L'attività di ricerca avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla stipula del contratto. La presa di servizio deve essere effettuata presso il Dipartimento di afferenza, entro 10 giorni dalla decorrenza contrattuale.

#### **Art. 12 (Trattamento fiscale, previdenziale, assicurativo)**

1. Agli Assegni si applica, in materia fiscale e previdenziale, quanto previsto dal comma 6 dell'art. 22 della legge 240/2010.

#### **Art. 13 (Incompatibilità, compatibilità e cumuli)**

1. La titolarità dell'Assegno non è compatibile con l'iscrizione a Corsi di Laurea, di Laurea Specialistica o Magistrale, di Master Universitari e con l'iscrizione ad altri Corsi che prevedano la frequenza obbligatoria. Inoltre, non è compatibile con l'iscrizione a Corsi di Dottorato di Ricerca con borsa, di Specializzazione medica, in Italia o

all'estero. La titolarità dell'Assegno comporta il collocamento in aspettativa per il personale in servizio presso Amministrazioni Pubbliche, a eccezione di quelle indicate all'art. 22, comma 1, della Legge n. 240/2010.

2. L'Assegno non può essere cumulato con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dell'Assegnista.
3. La titolarità dell'Assegno è, invece, compatibile con il Dottorato di Ricerca quando l'Assegno si configura come sostegno finanziario equivalente alle borse di Dottorato attribuito ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.M. n. 45/2013.  
L'iscrizione ai Tirocini Formativi Attivi (TFA) è, altresì, compatibile con la titolarità di Assegno, previo parere favorevole del tutor o del responsabile scientifico dell'Assegnista, nel rispetto delle modalità e dei tempi di rendicontazione.
4. L'Assegno non è cumulabile con un reddito annuo lordo superiore a euro 15.000. Alla determinazione di tale reddito concorrono emolumenti percepiti per attività svolte durante il periodo di fruizione dell'assegno, per lo svolgimento delle quali l'Assegnista deve comunque ottenere autorizzazione scritta del tutor o del responsabile scientifico.
5. Al conferimento degli Assegni di cui alla procedura di tipo b) del presente Regolamento si applicano i criteri di cui alla lettera b), ultimo periodo, del comma 1 dell'art. 18 della Legge n. 240/2010.

#### **Art. 14 (Attività didattica)**

1. Gli Assegnisti possono svolgere, qualora interessati, attività didattica e di supporto alla didattica nel limite massimo di 60 ore, onnicomprensivo per anno accademico. Tali attività non devono in ogni caso interferire con le attività di ricerca e il loro conferimento è subordinato all'autorizzazione scritta del tutor o del responsabile scientifico e ad apposita delibera del Consiglio di Dipartimento presso cui l'Assegnista presta servizio.
2. L'Assegnista è cultore della materia nel settore scientifico-disciplinare di pertinenza dell'Assegno, secondo le modalità definite dal Regolamento Didattico di Ateneo.

#### **Art. 15 (Frequenza ai Corsi di Dottorato di Ricerca)**

1. Il titolare di Assegno che risulti utilmente collocato nella graduatoria di merito del concorso di Dottorato di Ricerca nell'Area scientifica coerente all'attività di ricerca dell'Assegno, può essere ammesso, senza borsa, ai Corsi di Dottorato di Ricerca e, se previsto, deve regolarizzare il pagamento del contributo per l'accesso ai corsi.

#### **Art. 16 (Diritti e doveri dell'Assegnista)**

1. L'Assegnista svolge l'attività di ricerca prevista dal contratto e ha diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle attività di ricerca, delle strutture e delle attrezzature del Dipartimento presso il quale svolge l'attività. Nel caso in cui l'attività venga in parte svolta presso strutture esterne, Università o Enti di Ricerca italiani/esteri, essa deve essere preventivamente autorizzata per iscritto dal tutor o dal responsabile scientifico e dal Direttore di Dipartimento di afferenza. Per il periodo di attività all'estero, il candidato deve ottenere specifica attestazione circa la coerenza con gli obiettivi della ricerca e il periodo di riferimento.
2. L'Assegnista è tenuto a presentare, con la regolarità indicata dal bando e recepita dal contratto, una relazione dettagliata al Direttore di Dipartimento presso cui presta servizio, nella quale illustra l'attività svolta, lo stato di avanzamento della ricerca e i risultati raggiunti. Tale relazione, corredata dal parere del tutor o del responsabile scientifico dell'attività, viene valutata dal Consiglio di Dipartimento presso cui l'Assegnista presta servizio.

#### **Art. 17 (Differimento della data di inizio e sospensioni)**

1. Il Rettore può concedere il differimento della data di inizio delle attività, ovvero la sospensione del periodo di godimento dell'Assegno, quest'ultima complessivamente non superiore a 24 mesi, su istanza motivata del Direttore di Dipartimento presso cui l'Assegnista presta servizio, sentito il tutor o il responsabile scientifico.
2. I periodi di sospensione, a eccezione di quello obbligatorio per maternità, sono recuperati al termine della naturale scadenza del contratto, previo accordo con il tutor o il responsabile scientifico dell'attività e nel rispetto dei limiti imposti dal finanziamento a disposizione. In caso di maternità, la scadenza contrattuale viene automaticamente differita secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Non costituisce sospensione, e pertanto non deve essere recuperata, l'assenza per malattia per un periodo complessivo di 30 giorni in un anno. L'assenza per periodi di malattia superiori ad 1 mese e debitamente certificati, devono essere recuperati con differimento della scadenza contrattuale.

#### **Art. 18 (Proroga)**

1. Il Direttore del Dipartimento presso cui l'Assegnista presta servizio, su richiesta del tutor o del responsabile scientifico dell'attività, acquisito il parere positivo del Consiglio di Dipartimento e accertata la disponibilità finanziaria, richiede al Rettore di concedere un periodo di proroga dell'Assegno, fino a un massimo di complessivi 11 mesi, qualora ne ravvisi la condizione di necessità e di urgenza.

Il Rettore, previa verifica del rispetto di quanto previsto all'art. 22, comma 3, della Legge n. 240/2010, autorizza la proroga con proprio provvedimento.

2. La proroga dell'Assegno è in continuità con il contratto originario ed è assoggettata alle stesse condizioni.
3. Alla scadenza del periodo di proroga, l'Assegnista è tenuto a presentare una relazione sull'attività svolta. Tale relazione, corredata dal parere del tutor o del responsabile scientifico dell'attività, viene valutata dal Consiglio di Dipartimento presso cui l'Assegnista presta servizio.

#### **Art. 19 (Rinnovo)**

1. Il Direttore del Dipartimento presso cui l'Assegnista presta servizio, su richiesta del tutor o del responsabile scientifico dell'attività, acquisito il parere positivo del Consiglio di Dipartimento e accertata la disponibilità finanziaria, richiede al Rettore di concedere un periodo di rinnovo dell'Assegno, di durata non inferiore a 12 mesi. Il Rettore, previa verifica del rispetto di quanto previsto all'art. 22, comma 3, della Legge n. 240/2010, autorizza il rinnovo con proprio provvedimento.
2. Il rinnovo dell'Assegno è in continuità con il contratto originario ed è assoggettato alle stesse condizioni.
3. Alla scadenza del periodo di rinnovo, l'Assegnista è tenuto a presentare una relazione sull'attività svolta. Tale relazione, corredata dal parere del tutor o del responsabile scientifico dell'attività, viene valutata dal Consiglio di Dipartimento presso cui l'Assegnista presta servizio.

#### **Art. 20 (Decadenza e risoluzione del contratto)**

1. La decadenza e la risoluzione del contratto di Assegno possono essere determinate da:
  - inadempienze certificate dal tutor o dal responsabile scientifico, ovvero dal Direttore di Dipartimento presso cui l'Assegnista presta servizio;
  - ingiustificata sospensione dell'attività di ricerca;
  - violazione del regime delle incompatibilità stabilito al precedente art. 13.
2. Il Consiglio di Dipartimento, su istanza del tutor/responsabile scientifico, valutate le giustificazioni addotte dall'Assegnista, propone al Rettore l'eventuale risoluzione del contratto.

#### **Art. 21 (Iter procedurale)**

1. Le procedure amministrative che insistono sulla procedura di tipo a) del comma 1 del precedente art. 7, sono a carico dell'Amministrazione Centrale per quanto attiene all'intero iter amministrativo.
2. Le procedure amministrative che insistono sulla procedura di tipo b) del comma 1 del precedente art. 7 sono a carico del Dipartimento proponente per quanto attiene a:
  - redazione e pubblicazione del Bando e di predisposizione di tutta la modulistica obbligatoria;
  - Decreto Direttoriale di nomina della Commissione e sua pubblicazione;
  - Decreto Direttoriale di vincita della procedura concorsuale e sua pubblicazione;
  - trasmissione di tutti gli atti della procedura (Bando, Decreto Direttoriale di nomina della Commissione, verbali della procedura concorsuali, Decreto Direttoriale di vincita) all'Amministrazione Centrale per la stipula del contratto con l'assegnista e la gestione della relativa carriera e delle banche dati.

#### **Art. 22 (Norma finale)**

Per quanto non espressamente riportato nel presente Regolamento, si rimanda alle norme vigenti in materia.